



Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 22/01/2021

OGGETTO:	NOMINA DELEGAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore tredici e minuti venti nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dott. **DOMENICO QUARANTA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo e carica	Presente
QUARANTA DOMENICO - Sindaco	Sì
FRANCO ROBERTA RITA - Vice Sindaco	No
BOFFA ANTONIO - Assessore	Sì
Totale Presenti	2
Totale Assenti	1

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE – DOTT.SSA LOREDANA LA MARCA**

IL SINDACO

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	22/01/2021	F.to:Ing. Francesco Lucibello

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività erano regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
 - ✓ risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - ✓ risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);
- che da ultimo la disciplina è contenuta nell'art.67 del CCNL 21.05.2018;

Visto l'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”;

Dato atto che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e che le stesse attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Precisato che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori e che la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

Evidenziato che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

Dato atto che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Considerato che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.

Evidenziato che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Considerato che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

Dato atto che corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

Ribadito che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Richiamati:

- ✓ L'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- ✓ Il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti previsti da quest'ultimo;
- ✓ L'art. 8 del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

Evidenziato che, in relazione alle condizioni finanziarie dell'Ente, non risulta possibile procedere, per il corrente anno, ad alimentare la parte variabile del fondo, se non in relazione ai compensi incentivanti per funzioni tecniche applicazione del comma 5-bis dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (*introdotto dalla L.205/2017 in vigore dal 01-01-2018*) che prevede che "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

Dato Atto che:

- l'art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che il CCDI ha durata triennale per tutte le materie previste dall'art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati a cadenza annuale;
- l'art. 4 c. 1 lett. b. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell'ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;

Considerato che in ogni caso tali direttive devono essere elaborate nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;

Preso atto, pertanto, che la Giunta comunale è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive che, anche se non dettagliate e non vincolanti, siano utili in primo luogo per la definizione della ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate destinate in bilancio per il personale, nella distinzione tra "risorse stabili" e "risorse variabili", e conseguentemente per l'avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2021;

Dato atto che esse direttive possono dirsi cristallizzate nei contenuti da alcune annualità e pertanto applicabili in toto come in ultimo stabilito anche per le annualità pregresse non definite;

Dato atto che in applicazione dell'art.40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti decentrati integrativi non sono ultra attivi e che, pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente cercare un nuovo accordo;

Ritenuto necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021(nonche' per annualità pregresse non definite) e per la definizione del CCDI normativo, utili a definire:

- ✓ i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto con la parte sindacale;
- ✓ gli interventi ritenuti prioritari;

Attesa, pertanto, la necessità di fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:

- individuazione delle risorse necessarie per garantire che la parte prevalente disponibile sia destinata alla valorizzazione della performance individuale e collettiva dei lavoratori secondo le previsioni della disciplina vigente;
- destinazione delle risorse occorrenti per il pagamento delle indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, trattamento per orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo le specifiche discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo;
- destinazione delle risorse occorrenti per compensare le particolari e le specifiche responsabilità delle Categorie B e C;
- riconoscimento di particolare preferenza, nella ripartizione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, al fine di evitare condizioni di sostanziali rigidità nell'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili ed attivare meccanismi di premialità e di merito;
- progressioni economiche orizzontali;

Dato atto che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio rientra nell'ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e viene definito con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

Visto:

- ✓ il D.Lgs n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge,

DELIBERA

- 1. Di prendere atto** delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate.
- 2. Di costituire** la delegazione trattante di parte pubblica per le dette annualità come segue:
 - a) La Marca Loredana – Segretario Comunale – Presidente
 - b) Maria Emanuela ARMAGNO – Responsabile P.O. - Componente e verbalizzante
- 3. Di impartire** alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo decentrato normativo e per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2021 nonché per le pregresse non definite, secondo quanto indicato in premessa.
- 4. Di dare atto** che:
 - La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
 - L'ipotesi di CCDI e la preintesa per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2021 e pregresse non definite dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità

agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;

- L'ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa all'Organo di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;

5. Di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento delle spese di personale.

6. Di trasmettere il presente provvedimento a:

a. Presidente delegazione trattante e componente e verbalizzante per i provvedimenti consequenziali.

b. Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125 del d.lgs. 18.08.2000.

Con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.

IL SINDACO
F.to: (Dott. Domenico Quaranta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dott.ssa Loredana La Marca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 05-feb-2021 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

Sant Pietro al Tanagro, li 05-feb-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott.ssa Loredana La Marca)

ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott.ssa Loredana La Marca)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, 05-feb-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Loredana La Marca